

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 Giugno 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco, Cherubini Dr. Giorgio, Schillaci Avv. Nicolò – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

1) **RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO:**

- **DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES N. CAMPOBASSO/MONTEROTONDO DEL 26.5.2008;**
- **SQUALIFICA DEL CAMPO PER 2 GIORNATE E AMMENDA DI € 3.000.00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCHIPANI FABRIZIO;**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 26.5.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2) **RICORSO DELL’A.S. BISCEGLIE 1913 – DON UVA AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL 30.6.2009 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 AL SIG. PEDONE VINCENZO;**
INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO - BISCEGLIE 1913/TRAPANI DEL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.S. Bisceglie 1913 – Don Uva di Bisceglie (Bari) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco, Schillaci Avv. Nicolò Tartaglia Prof. Paolo – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 3) RICORSO DELL’A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE ED AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TUCCI GENNARO LUCA, INFLITTE SEGUITO GARA CASERTA/CASTROVILLARI DEL 25.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 18 del 26.5.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Caserta Calcio di Caserta e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL’A.S. CINGOLANA CALCIO 1963 AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GIORNATE E AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE SIMONCELLI MICHELE, INFLITTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO – CINGOLANA 1963/APRILIA DEL 31.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 179 del 4.6.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Cingolana Calcio 1963 di Cingoli (Macerata). Si trasmettono gli atti del procedimento alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza in relazione al contenuto del reclamo.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete